



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa - composto dai Magistrati:

Dott.ssa Guzzo Liliana	Presidente relatore ed estensore
Dott. Marra Anna Maria	Giudice
Dott. Boccuni Luca	Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile RG 6136/2013 promossa

da

A

assistita e difesa dall'avv.to e dom.
di citazione

giusta mandato in margine all'atto

- attrice

contro

B

assistita e difesa dall'avv.to e dom.
litem in atti

giusta procura ad

- convenuta

oggetto: risoluzione contratto, risarcimento danni

conclusioni

per l'attrice: come in citazione e in ordine alla questione di giurisdizione come a verbale di causa del 2.4.2014 e alla questione di competenza come da memoria autorizzata depositata in data 9.5.2014

per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta

RAGIONI DELLA DECISIONE

A

ha convenuto in giudizio

B

e - premesso di essere una primaria azienda italiana che realizza produce e commercializza prodotti vernicianti per l'edilizia e per plurimi comparti di attività- ha esposto che nell'intento di estendere e potenziare il proprio mercato alla Polonia e all'enclave di Kaliningrad aveva



stipulato in data 25.9.2008 con la ditta polacca ^{Report B 1630/2015 del 19/03/2015} (di seguito **B**) un contratto di collaborazione che regolamentava la commercializzazione e vendita dei prodotti **A** da parte di detta società polacca prevedendo una serie di oneri ed obblighi reciproci.

Ha poi affermato che la **B** si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte ed in particolare: aveva impropriamente e senza autorizzazione invasato quasi tutti i prodotti **A** in barattoli recanti il nome della propria azienda (**B**) ingannando quindi i clienti finali sull'origine del prodotto; aveva stampato cartelle colori non autorizzate utilizzando i marchi **A** e affiancandole a cartelle molto simili di prodotti acquistati dalla **B** da produttori concorrenti; aveva modificato senza autorizzazione il software per le macchine tintografiche riducendo così le possibilità di tinteggiatura dei prodotti e causando grossi problemi nella riproduzione delle tinte; aveva fornito espositori e pannelli a nome **B** dove erano presenti, indistintamente, prodotti **A** e prodotti della concorrenza, senza contrassegnarli con alcun brand e confondendo dunque il cliente; aveva dato informazioni non veritiere ai clienti, affermando che alcuni prodotti non venivano più forniti da **A** perchè quest'ultima non era in grado di offrire adeguati standard di qualità; aveva creato un mercato parallelo di prodotti **B** indicendo i clienti a ritenere di volta in volta a seconda dell'interesse del momento, che si trattasse di prodotti **A** o di prodotti di produzione **B**.

La attrice ha dedotto che a fronte di tali reiterati inadempimenti di indubbia gravità aveva diritto alla risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte. Ha altresì affermato che la convenuta doveva corrisponderle quanto ancora dovuto per le forniture già eseguite e in particolare l'importo della fattura n. 37 del 30.1.2013 di € 17.823,00 rimasta impagata, nonché doveva risarcire i danni subiti e subendi dalla attrice a causa del colpevole inadempimento della convenuta.

Ha concluso chiedendo che dichiarato risolto "per fatto e colpa della convenuta" il contratto di collaborazione datato 25.09.2008 ed ogni patto integrativo anche successivo avente ad oggetto la vendita in esclusiva dei prodotti **A** da parte del partner commerciale **B** nel territorio polacco e nell'enclave di Kalinigrad, la convenuta venisse condannata a restituire alla attrice tutto il materiale di proprietà di quest'ultima consegnato in visione con particolare riferimento al sistema spettrofotometro e a tutta la documentazione tecnico informativa fornita dalla produttrice; che la convenuta venisse condannata al pagamento della somma di € 17.823,00 a saldo della fattura 37 del 20.1.2013 oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02 e che venisse altresì condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 1.000.000,00 o nella maggiore o minor somma risultante dovuta, oltre rivalutazione ed interessi; ha chiesto altresì la pubblicazione della sentenza a cura e spese della



convenuta nelle testate giornalistiche "Corriere della Sera" e il Repert. n. 1630/2015 del 19/03/2015
Gazzettino di Venezia e nel quotidiano polacco "Gazeta Wyborcza" e
nei siti internet www.A.it e www.B.com.

Si è costituita in giudizio B con sede in Lodz (Polonia) eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito; sul punto ha osservato che la convenuta era polacca il contratto de quo era un contratto di prestazioni di servizi in favore di A, servizi che dovevano esser prestati nel territorio polacco e nell'enclave russa di Kaliningrad ed ha rilevato che in forza del Regolamento Comunitario n.44/2001 la giurisdizione spettava al giudice polacco.

In via solo subordinata, ha chiesto il rigetto nel merito delle pretese attoree e a tal fine ha contestato dette pretese, ha affermato che il proprio comportamento era sempre stato improntato a buona fede e correttezza e rilevato che i cali di fatturato erano da addebitarsi al cambio di politica aziendale della attrice la quale aveva abbassato la qualità dei prodotti e operato con pratiche commerciali scorrette e aveva violato il diritto di esclusiva della convenuta tanto da causarle ingenti danni; ha affermato che la fattura n. 37 /2012 non era stata pagata, ex art 1460 cc, stanti gli inadempimenti della attrice e in via solo subordinata, per il caso di mancato accoglimento della eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della attrice al risarcimento dei danni.

L'attrice ha replicato ribadendo la giurisdizione italiana ed asserendo che essa si fondava, ex art 23 del Regolamento CE 44 /2001 sulla clausola contrattuale secondo cui il contratto era disciplinato e regolato dalla legge italiana.

E' stata altresì sollevata ex officio questione di competenza.

La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti precisate all'udienza del 1.10.2014, senza istruttoria. Sono stati concessi i termini ex art 190 c.pc. per conclusionali e repliche.

La eccezione di difetto di giurisdizione è assorbente ed è fondata.

La clausola contrattuale invocata dalla attrice (v doc .1 attoreo) per radicare la giurisdizione del giudice italiano recita: " *il contratto è stipulato in due copie uguali una in lingua polacca e una in lingua italiana, con testi identici, concordando le parti che il contratto sia disciplinato dalla legge italiana*".

Con detta pattuizione, con tutta evidenza, le parti hanno indicato la legge materiale applicabile al contratto e al rapporto contrattuale de quo, stabilendo che essi siano regolati dalla legge italiana, ma non hanno in alcun modo concluso un accordo sulla giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell'art 23 Reg. comunitario 44/2001; al rapporto contrattuale deve dunque applicarsi la legge italiana ma l'individuazione del giudice competente ad applicarla va effettuata secondo i criteri del Regolamento citato non essendovi sul punto patto derogatorio alcuno.



Orbene il convenuto è una ditta polacca sicché ex art 2 Reg. e citato sulla scorta della regola generale del foro del convenuto la giurisdizione spetta al giudice polacco.

Per il resto il contratto in oggetto (v doc.1) e suoi allegati (doc2) non integrano sic et simpliciter un contratto di compravendita tra

A e *B* ma, come indicato dalle stesse parti in contratto, un "contratto ed di collaborazione" prevedendosi una serie di obblighi in capo al partner polacco e segnatamente che esso debba vendere in Polonia e nell'enclave di Kaliningrad all'ingrosso e al dettaglio i materiali prodotti dall'attrice impegnandosi a "far crescere le vendite" e a raggiungere un certo fatturato ed in buona sostanza a promuovere i prodotti e ad effettuarne pubblicità.

Il contratto insomma non ha ad oggetto la mera compravendita di prodotti tra attrice e convenuta bensì, per spendere le parole usate dalla stessa attrice in citazione (v pag. 2), "regolamentava la commercializzazione e la vendita di prodotti *A* da parte di *B* ... in particolare al punto 2 del contratto le parti prevedevano che *B* si impegnasse nella vendita dei prodotti ordinati e forniti da *A* facendo crescere le vendite e concordando con l'azienda produttrice un budget di vendita triennale..".

Dette prestazioni "caratteristiche" del contratto, ai sensi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, consentono di far rientrare il contratto de quo (con i suoi allegati) nella categoria dei contratti di "prestazione di servizi" (v. es. Corte Giustizia UE 19.12.2013 causa C-912 Coman Collins s a citata anche dalla convenuta) contratti da qualificarsi in tal modo quando le prestazioni dedotte in contratto non si limitano alla mera vendita tra i contraenti ma prevedono, come nella fattispecie in capo all'acquirente, prestazioni di servizi che hanno pregnanza essenziale nell'economia del contratto.

Orbene oltre al criterio generale del foro del convenuto, l'art 5 n.1 del regolamento CEE citato prevede delle "competenze speciali" e in particolare prevede che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve esser eseguita, luogo che va individuato, nel caso che le prestazioni caratteristiche siano prestazione di servizi (v. lett. b secondo punto) nel "luogo, situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto esser prestati in base al contratto".

Nella fattispecie i servizi integranti le prestazioni caratteristiche del contatto di cui si discute in giudizio dovevano esser prestati dalla *B* in territorio polacco (e nella enclave di Kaliningrad) sicché anche la norma de qua porta alla giurisdizione del giudice polacco (a nulla rilevando il luogo di consegna dei beni tra *A* ed *B* che non concerne la cd. prestazione caratteristica).



Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice italiano.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano
- 2) condanna la attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 5000,00 per competenza professionali, oltre a spese generali e ad accessori di legge

deciso in Venezia 15.1.2015

Il presidente rel ed estensore

Dott. Guzzo Liliana

